



10 16396

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

31/18

DECRETO DIRIGENZIALE N. 938 /DA del 28/11/2018

Oggetto: Contenzioso SIFFERT SPA c/ CAS . liquidazione Sentenza 115/2018 della Corte d'Appello di Messina con accordo transattivo del 20/09/2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinanzi al CORTE D' APPELLO di MESSINA R.G.1104/10 tra le parti SIFFERT SPA cod. fisc. 00083440834 C/ CAS, è stata emessa la sentenza n° 115/18 del 12/2/2018 notificata in forma esecutiva il 20/2/2018, con cui questo Ente è stato condannato, al pagamento della somma di € 17.500,00 oltre interessi, rivalutazione nonché al rimborso delle spese legali per € 8.340,00 oltre oneri che determinano una spesa complessiva di € 45.210,00;

Che non ricevendo il pagamento nei termini previsti, in data 25/7/2018 il legale della Società Siffert SpA, Avv.ti hanno presentato un Atto di Precetto per l'importo di € 45.610,00.

Che a seguito di contatti intercorsi tra i suddetti legali e l'Ufficio Contenzioso dell'Ente, è stato raggiunto un accordo transattivo che prevede il pagamento della somma di € 35.000,00 (trentacinquemila) onnicomprensiva a totale estinzione del credito derivante dalla suddetta Sentenza 115/2018, fermo restando valido per entrambe le parti l'esito del giudizio in corso presso la Corte di Cassazione promosso da questo Ente, come da atto di Transazione del 20/9/2018 che si allega.

Che nelle more del giudizio di appello la Società SIFFERT SpA si è trasformata in SRL restando invariati gli altri dati anagrafici, come risulta dalla visura camerale presso la C.C.I.A.A. di Messina del 22/10/2018;

Che tale accordo prevede il pagamento della somma pattuita entro il 30/11/2018, ma che il Consorzio per ritardi amministrativi non riesce a rispettare e, pertanto, con PEC del 26/11/2018 ha chiesto all'Avv. Gigliotti il differimento del termine di pagamento **al 15/12/2018;**

VISTA la PEC del 27/11/2018 dell'Avv. Manfredi Gigliotti, che si allega, con la quale accetta il differimento del termine al 15/12/2018;

Vista la deliberazione n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;


Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** dell'Atto di Transazione del 20/9/2018 tra SIFFERT srl e CAS che si allega;
- **Impegnare** la somma di € 35.000,00 sul capitolo n. 131 del bilancio 2018, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 115/18 della Corte d'Appello di Messina e del Precetto del 25/7/2018, il pagamento della somma di € 35000 in favore di SIFFERT SRL con sede in S. Agata Militello, C.da Orecchiazze cod. fisc. 00083440834, mediante bonifico sul c/c IBAN IT35F 03139 82490 000000 000715 alla stessa intestato **da effettuarsi entro il 15/12/2018**; ¹³ 
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

Visto: Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

1.1 v. pec allegato 

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3411 Atto 938 del 2018

Importo € 35.000,00

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018

Messina 30-11-18 Il Funzionario 

ATTO DI TRANSAZIONE

Relativo alla definizione della Sentenza n. 115/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Messina il 12/2/2018,
TRA

la SIFFERT S.R.L. GIÀ SIFFERT S.p.A., giusta verbale di assemblea straordinaria con trasformazione in s.r.l. del 25/11/2015, in magnifico dott. Domenico Giardina (n. 60.052 Rep. e n. 12.348 Racc), società avente sede in S. Agata Militello C.da Orecchiazzi, P.I. 00083440834, in persona dell' Amministratore e legale rappresentante p.t., Sig. Basilio Barone, nato a Sant'Agata Militello, 28/1/1934 residente ivi, c.da Capita, C.F. BRNBSL34A281199C rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Cristina Manfredi Gigliotti e Michele Manfredi Gigliotti, con studio in S. Agata Militello, Via Medici, n. 252

E

il Consorzio per le Autostrade Siciliane (in seguito denominato CAS), in persona del Direttore Generale p.t. f.f. Ing. Salvatore Minaldi, nato a Catania il 25/3/1955, con sede in Messina, c.da Scoppo, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Germanà, con studio in Capo d'Orlando, Via Trazzera Marina, n. 28.

PREMESSO CHE

- A. con Sentenza di primo grado n. 190/2010 emessa dal Tribunale di Patti, Sez. Dist. di S. Agata di Militello, il CAS è stato condannato al pagamento del complessivo importo di €. 180.300,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio;
- B. il CAS ha dato esecuzione alla sentenza di primo grado n. 190/2010 emessa dal Tribunale di Patti, Sez. Dist. di S. Agata di Militello, provvedendo, senza acquiescenza e salvo ripetizione delle somme corrisposte, con mandato n. 3919 del 31/12/2012. all'integrale pagamento in favore della Siffert S.p.A. della somma complessiva di €.405.349,31 comprensiva di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite, ivi liquidata;
- C. Con sentenza n. 115/2018 pubblicata il 12/2/2018 la Corte d' Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 190/2010 emessa dal Tribunale di Patti, Sez. Dist. di S. Agata di Militello, ha condannato il CAS al risarcimento del preteso residuo danno subito dalla Siffert S.p.A., quantificato in complessivi €. 17.450,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e rimborso delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 8.340,00 oltre IVA e CPA;
- D. Avverso Sentenza della Corte d' Appello di Messina n. 115/2018, pubblicata il 12/2/2018, il CAS ha proposto ricorso per Cassazione, con cui ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata e la conseguente caducazione della Sentenza di primo grado n. 190/2010 emessa dal Tribunale di Patti, Sez. Dist. di S. Agata di Militello;
- E. Con atto di precetto notificato al CAS in data 25/7/2018, la Siffert S.p.A. ha intimato il pagamento delle somme liquidate dalla suddetta della Corte d'Appello, calcolate in complessivi €. 45.610,00.

RITENUTO CHE

- F. tra le parti è pendente il ricorso per Cassazione;
- G. la Siffert si è costituita con controricorso dinanzi il Supremo Collegio deducendo eccezioni di rito e di merito come da atto notificato a controparte e depositato ritualmente;
- H. tuttavia, le parti intendono giungere ad un accordo transattivo sull'esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 115/2018, senza rinuncia alcuna alla impugnazione proposta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, al fine di giungere al pagamento della somma complessiva con essa liquidata in tempi celeri per la Siffert Spa ed a condizioni meno onerose per il CAS.

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti, facendosi reciproche concessioni, concordano di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 115/2018, ai seguenti

PATTI E CONDIZIONI


Salvo Minaldi

[Signature]
1

1. La superiore premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
2. La Siffert s.r.l., al fine di ottenere in tempi celeri e con minori esborsi di spese, accetta a titolo di integrale pagamento della somma complessiva liquidata in suo favore dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n. 115/2018, il minore importo complessivo di €. 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), comprensivo di interessi legali, rivalutazione monetaria ed accessori di legge e spese di lite
3. Il CAS, al fine di ottenere l'abbattimento dell'importo dovuto in virtù della citata sentenza e, quindi, un concreto risparmio, accetta di pagare alla Siffert S.p.A. la somma omnicomprensiva di €. 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) in unica soluzione entro il 30/11/2018, da versare sul c/c IBAN IT 13 F 03139 82490 000000000715, intrattenuto presso Banca Sviluppo, intestato a Siffert S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t..
4. La somma dovuta a titolo di imposta di Registro sulla Sentenza di Appello sarà pagata dal CAS che vi provvederà al ricevimento dell'avviso di liquidazione da parte dell' Agenzia delle Entrate.
5. Il superiore importo di €. 35.000,00 sarà corrisposto dal CAS a saldo di quanto dovuto in virtù della sentenza n. 115/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Messina e del successivo atto di precetto notificato il 25/7/2018, senza rinuncia alcuna al già proposto ricorso per Cassazione e con espressa riserva di integrale ripetizione nei confronti di Siffert s.r.l. delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado n. 190/2010 emessa dal Tribunale di Patti, Sez. Dist. di S. Agata di Militello e di quella n. 115/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Messina.
6. La Siffert accettando la somma di cui sopra, in riferimento alla sentenza di secondo grado, a transazione terminativa dichiara comunque di non rinunciare a quanto chiesto, eccepito e dedotto nel richiamato controricorso per cassazione, con riserva di dare attuazione circa il deliberato della Suprema Corte.
7. La Siffert s.r.l., in persona del leg.le rapp.te p.t. dichiara di rinunciare a promuovere le azioni esecutive.
8. La Società Siffert s.r.l. dichiara che, in caso di conferma della Sentenza di Appello, non avrà null'altro da pretendere dal CAS essendo stata integralmente soddisfatta con il pagamento scaturente dal presente accordo transattivo e rilascia ampia e liberatoria quietanza, salve le ulteriori spese che saranno eventualmente liquidate in sede di legittimità.
9. Le parti convengono che il termine per il pagamento transattivo, come sopra deliberato e quantificato, avverrà entro il termine ultimo del 30 novembre 2018. La Siffert dichiara altresì, che l'inosservanza del suddetto termine produrrà la perenzione del presente accordo.
10. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per le causali di cui in premessa e ciascuna di esse provvederà al pagamento degli onorari dovuti al proprio difensore per l'attività professionale giudiziale e stragiudiziale svolta.
11. Sottoscrivono la presente gli Avv.ti Cristina Manfredi Gigliotti, Michele Manfredi Gigliotti e Annalisa Germanà, per rinuncia alla solidarietà ex art.13 L.P.F. e per autentica delle firme dei rispettivi assistiti.
12. Si allega copia verbale assembleare sopra citato, debitamente sottoscritto dal legale rapp.te e dai difensori Messina, 20/9/2018

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Siffert s.r.l.
Il Rappresentante Legale
SIFFERT srl
Un Amministratore


Avv. Cristina Manfredi Gigliotti


Avv. Michele Manfredi Gigliotti

Consorzio per le Autostrade Siciliane
Il Direttore Generale f.f.
Ing. Salvatore Minaldi


Avv. Annalisa Germanà



COPIA

Per notificare

333 6546051

STUDIO LEGALE MANFREDI-GIGLIOTTI
PATROCINIO IN CASSAZIONE E DINANZI LE ALTRE
GIURISDIZIONI SUPERIORI
REVISIONE UFFICIALE DEI CONTI

VIA MEDICI, N. 252, SC. B-98076 S. AGATA MILITELLO (ME)

TEL. e FAX (0941) 702085

e-mail: c.manfredigigliotti@tenit.it

p.e.c.: c.manfredigigliotti@legalmail.it

31/18

Avv. Michele Manfredi-Gigliotti
Avv. Cristina Manfredi-Gigliotti

MNF MHL 41H12 F910P-00336280839
MNF MCR 75P43 G273J-02781080839

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
25 LUG. 2018		
DIR. GEN.	<input checked="" type="checkbox"/> D.A.	D.A.T.E.

ATTO DI PRECETTO

L'avv. Cristina Manfredi-Gigliotti, nella qualità di procurator e difensore, come da mandato in atti, della **SIFFERT S.p.A.** (C.F.:00083440834), corrente in Sant'Agata Militello, contrada Orecchiazzi, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in riferimento a quest'atto elettivamente domiciliata in Messina presso lo Studio Legale dell'Avv. Roberto Staiti, Via Peculio Frumentario, n. 31, is. 246, in virtù ed esecuzione della sentenza **n. 115/2018 R.S.**, emessa dalla Corte d'Appello di Messina, in data 2-12 febbraio 2018, esecutiva *ex lege* e, per questo, munita di formula esecutiva in data 20 febbraio 2018 e in tale forma notificata alla controparte in data 9 marzo 2018, tramite la quale l'Ecc.ma Corte d'Appello, a conclusione della causa d'appello **n. 1104/2010 R.G.Cont.**, promossa dal **C.A.S.** (Consorzio per le Autostrade Siciliane-C.F.:01962420830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha accolto l'appello incidentalmente proposto dalla Siffert, condannando il Consorzio al pagamento della somma di **€ 17.450,00** con rivalutazione monetaria e interessi secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, rigettando, allo stesso tempo, l'appello principale con conferma nel resto della sentenza di prima istanza e con condanna dell'appellante principale alla rifusione delle spese del giudizio d'appello in favore dell'appellata che liquida in complessivi **€ 8340,00** oltre accessori,

I N T I M A

al **CONSORZIO** per le **AUTOSTRADE SICILIANE (C.A.S.)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **CONTRADA SCOPPO, MESSINA,**

D I P A G A R E

entro e non oltre **giorni dieci**, cursori dalla data di notifica del presente atto di precetto, con espresso avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata nelle forme dalla legge previste con ulteriore addebito degli esborsi e dei diritti *in itinere* maturandi, le somme sotto elencate:

per sorte capitale liquidata in sentenza d'appello con riferimento a quella di primo grado (**€ 17.450,00-devalutati e rivalutati più interessi**) **€ 33.041,37**;
per spese liquidate in sentenza **€ 8.340,00**; per spese generali **€ 1.251,00**; per

CONT.

cassa Avvocati € 383,64; per i.v.a. € 2194,42; per questo atto di precetto € 315,00; per cassa Avvocati su € 315,00 € 12,60; per i.v.a. su 327,60 € 72,00 e, così, definitivamente sommano € 45.610,00 (diconsi euro quarantacinquemilaseicentodieci), oltre spese di notifica di quest'atto, interessi maturandi e successive di esecuzione occorrenda, oltre registrazione del decreto ingiuntivo, con espresso, ulteriore avvertimento che, non pagando nel termine di **giorni dieci** cursori dalla data di notifica di questo atto di precetto, si procederà ad esecuzione forzata per il recupero coattivo delle somme con notevole aggravio di esse a carico dell'intimato.

Si avverte, altresì, il debitore Consorzio che, può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore sotteso allo smobilizzo dell'esposizione debitoria. S.j.

Sant'Agata Militello, 11/7/2018

Avv. Cristina Manfredi-Gigliotti



RELATA DI NOTIFICA

Richiesto dall'avv. Cristina Manfredi-Gigliotti, quale difensore di SIFFERT S.p.A., legale rappresentante, io sottoscritto, addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato e dato copia dell'atto che precede, per sua legale scienza e conoscenza, a **Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **Contrada Scoppo 98122 Messina**, ivi spedendola, come per legge, tramite il servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n.

A-MAM-ADDESSO-UFFICIO-PROTOCOLLO

ME- 25/07/2018



UNEP - MESSINA
Modello A / 1 Cr. 15674

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,20
10%	€ 0,22
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 5,00

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 20/07/2018

L'Ufficiale Giudiziario



-111156741

Sentenza n. 115/2018 pubbl. il 12/02/2018

RG n. 1104/2010

Report. n. 210/2018 del 12/02/2018

Copia
Chiusa 2360

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
09 MAR. 2018		
DI. N. 156	D.A.	D. REPUBBLICA ITALIANA

PRE

Cron.

4372

REGISTRATO OGGI

22 FEB. 2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

1^a sezione civile

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati

Dott.ssa Elvira Patania

Presidente

Dott.ssa Marilena Scanu

Consigliere rel.

Dott. Antonino Zappalà

Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1104/2010. REG posta in decisione all'udienza del 23/10/2017, con termine di sessanta giorni per lo scambio delle comparse conclusionali e con facoltà di depositare memorie di replica entro i venti giorni successivi

vertente tra

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale
CF: 01962420830
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Germanà,
come da mandato conferito con determina Commissariale n. 1995 /AL del 25-11-2010., giusta procura a margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliato in Messina Via dei Mille 77 presso lo studio dell'avv. Simona Ferrante.

- appellante -

contro

SIFFERT S.P.A., (CF: 00083440834) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di mandato all'atto di costituzione dagli Avv.ti Michele e Cristina Manfredi - Gigliotti, sia congiuntamente che

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 5149
del 09-03-2018 Sez. A



[Handwritten signature]

separatamente, elettivamente domiciliata in Messina , Largo Guardione n.2. presso lo studio dell'avv. Roberto Staiti.

- appellata -

oggetto: appalto di opere pubbliche

conclusioni dei procuratori delle parti: si riportano ed insistono in tutte le domande, eccezioni e difese precedentemente proposte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 190/2010 il giudice monocratico del Tribunale di Patti, Sezione distaccata di S. Agata di M.llo, nel giudizio inter partes , ha dichiarato inammissibile l'azione nei confronti della curatela , chiamata in giudizio, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla Siffert S.p.A. nei confronti del CAS, ed ha condannato quest'ultimo al pagamento della somma di €. 180.300,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 7.800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di CTU.

Con appello notificato in data 18.12.2010 il CAS ha impugnato la decisione evidenziando :

- 1.= Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione spiegata dal convenuto Consorzio;
- 2.= Nullità dell'edictio actionis e violazione dell'art. 112 c.p.c. e carenza di legittimazione passiva, oltre all'infondatezza delle domande nel merito;
- 3.= Ulteriore erroneità della sentenza nel merito della decisione adottata sulla scorta di una relazione peritale erronea e palesemente illegittima, perché fondata su documenti inammissibili in quanto mai acquisiti al giudizio nel contraddittorio delle

parti. In via istruttoria l'appellante ha insistito per la rinnovazione della consulenza tecnica.

Con decreto del 02.02.2011 il Presidente della Corte, in accoglimento dell'istanza, ha disposto la sospensione dell'esecutorietà della sentenza ed ordinato la comparizione delle parti dinanzi al Collegio in camera di consiglio per l'udienza del 28.03.2011.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.03.2011 la Società appellata ha chiesto il rigetto della istanza di inibitoria e dell'appello principale ed ha spiegato appello incidentale per ottenere il riconoscimento e la liquidazione dell'ulteriore importo di €. 17.450,00, oltre interessi e rivalutazione, quale differenza tra l'importo complessivo del risarcimento in €. 226.200,00 liquidato del Giudice di primo grado e quello indicato dai CCTTUU nella perizia.

Con ordinanza del 24.04.2011 la Corte, riservando al merito la decisione sulla fondatezza dei motivi di gravame, ha rigettato l'istanza di sospensione ritenendo che la somma è comunque sempre ripetibile.


Dopo alcuni rinvii diversamente motivati, all'udienza del 06.05.2013, precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione, ma rimessa sul ruolo per le ragioni di cui all'ordinanza.

All'udienza del 23-10-2017 la causa è stata nuovamente assegnata a sentenza, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e per le repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'appellante evidenzia " la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione avanzata dal Consorzio.

I rilievi non colgono nel segno.



Nel giudizio di primo grado il Consorzio convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dalla società, oggi appellata, trattandosi di un fatto illecito risalente a sedici anni prima .

Il primo giudice ha posto a fondamento della valutazione negativa della prescrizione la circostanza che la società aveva intrapreso azione di risarcimento del danno nei confronti della società appaltatrice , responsabile in solido con il Consorzio e che il relativo giudizio , poi interrotto per l'intervenuto fallimento della convenuta, doveva essere considerato a mente dell'art 1310 cc l'atto interruttivo della prescrizione che opera anche nei confronti degli altri debitori in solido .

Il primo giudice ha, poi, correttamente distinto l'ipotesi in cui la domanda giudiziale interrompe il decorso del termine prescrizionale con effetto permanente, dalla diversa ipotesi di estinzione del giudizio rispetto alla quale la domanda ha efficacia di atto interruttivo istantaneo, con nuova decorrenza del termine prescrizionale ed ha poi concluso sottolineando che il convenuto consorzio , nell'eccepire la prescrizione conseguente alla avvenuta estinzione del giudizio, non ha tuttavia fornito prova di tale fatto, come era suo onere .

Il ragionamento è corretto e va confermato a nulla rilevando le argomentazioni sostenute dall'appellante .

E' sufficiente considerare che in mancanza di accertamento circa l'avvenuta formale estinzione del precedente procedimento, quest'ultimo conserva carattere interruttivo permanente della prescrizione.

Le parti hanno, infatti, pacificamente ammesso l'esistenza di una domanda giudiziale nei confronti della società appaltatrice , poi , fallita ed era , quindi onere del convenuto consorzio , nel contestare l'effetto interruttivo permanente della domanda adducendo l'avvenuta estinzione del relativo procedimento, provare nelle

OTTO





forme di rito, ed opportunamente documentare l'avvenuta estinzione del procedimento stesso ed avvalersi dell'effetto istantaneo interruttivo della domanda.

Il principio contenuto nella sentenza della Suprema Corte, indicata dal giudice di primo grado, è chiaro e non si presta ad alcun fraintendimento "La domanda giudiziale produce l'interruzione della prescrizione con effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio, tranne che nel caso in cui l'estinzione del giudizio stesso non abbia eliminato questo effetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2945 cod. civ.; pertanto, in virtù dei principi generali sull'onere della prova, la parte che oppone siffatta interruzione con effetti permanenti della prescrizione ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del giudizio dal quale l'interruzione dipende, mentre grava sulla controparte l'onere di eccepire e dimostrare l'estinzione di quel giudizio che ha eliminato l'effetto sospensivo della domanda giudiziale." Sez. 3, Sentenza n. 12879 del 29/11/1991.

Con il secondo motivo l'appellante rileva la nullità dell'edictio actionis e violazione dell'art. 112 c.p.c. e carenza di legittimazione passiva, oltre all'infondatezza delle domande nel merito.

L'appellante evidenzia che il giudice di prime cure, pur in mancanza di qualsivoglia specificazione da parte della Società attrice in ordine alla causa petendi ed in presenza di specifica contestazione del convenuto CAS sul punto, ha ricostruito in maniera autonoma e non consentita i fatti e le responsabilità in aperta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

L'attrice- prosegue ancora l'appellante- non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza dei presupposti della responsabilità del committente, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta e la carenza di legittimazione passiva del CAS,



derivante dall'evidente responsabilità esclusiva dell'appaltatore nel rispetto dei principi fondamentali che regolano la materia dell'appalto di opera pubblica.

Anche tali doglianze , così in sintesi richiamate, non risultano fondate .

Il giudice di primo grado ha chiaramente ricostruito la vicenda ed ha evidenziato che la responsabilità della amministrazione appaltante nasce dal fatto che i danni sono stati causati dalla scelta della zona su cui effettuare la galleria e sulla quota stabilita, scelte che hanno comportato il prosciugamento del pozzo irriguo alterando l'equilibrio idrogeologico del terreno nonchè danni agli edifici soprastanti.

Nessuna violazione tra il chiesto e pronunciato può ragionevolmente essere rilevata nella considerazione della concomitante responsabilità dell'appaltatore in presenza di una esplicita richiesta della Siffert di condanna del Cas , quale responsabile in solido unitamente alla impresa , per i danni prodotti alle strutture di proprietà della Siffert dalla esecuzione della Galleria San Bartolomeo a causa esclusiva di una modificazione delle condizioni idrogeologiche della zona.

La carenza di opportune indagini geologiche prodromiche alla fase progettuale. unita alla mancata adozione ,in sede di esecuzione , di opportuni accorgimenti atti a limitare gli effetti delle vibrazioni rendono del tutto evidente la concorrente responsabilità della stazione appaltante e della impresa appaltatrice.

Sostiene ancora l'appellante, con il terzo motivo, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui recepisce pedissequamente ed acriticamente le conclusioni di una ctu illegittima, generica, approssimativa e lacunosa.

Il Giudice di prime cure- secondo l'appellante - ha operato una sostanziale traslazione della propria attività di giudizio in capo ai CCTTUU, dando luogo, anche per tale via ad una sentenza erronea, e ciò nella misura in cui ha posto




acriticamente a fondamento della propria decisione nel merito una relazione peritale erronea, stante la palese illegittimità, genericità, approssimazione e lacunosità della medesima; rileva ancora che la relazione sarebbe afflitta da nullità perché effettuata su accertamenti eseguiti nel 1991 in un altro giudizio connesso e poi dichiarato estinto ; ribadisce ulteriore erroneità della sentenza nel merito della decisione adottata sulla scorta di una relazione peritale erronea e palesemente illegittima perché fondata su documenti inammissibili perché mai acquisiti al giudizio nel contraddittorio delle parti.

Anche tali doglianze risultano prive di fondamento.

La ctu è stata ammessa , conferendo incarico agli stessi periti che avevano eseguito l'accertamento nel giudizio precedente, per accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. Le operazioni si sono svolte nel contraddittorio delle parti e il Consorzio ha avuto modo di interloquire, dal punto di vista tecnico, con i consulenti attraverso il consulente di parte , le cui osservazioni sono state adeguatamente tenute in considerazione e superate .

Il primo giudice ha valutato positivamente la complessiva attendibilità delle conclusioni peritali prestando adesione. Al riguardo per confutare le osservazioni di carenza motivazionale sollevate dall'appellante è sufficiente riportare , ex multis , la recente sentenza della Suprema Corte che ha avuto modo di ribadire che "Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate,



restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte". Cass., Sez. VI-3, 2 febbraio 2015, n. 1815 .

E' pur vero che il giudice non è vincolato al risultato della perizia potendo discostarsi o disattendere del tutto le conclusioni cui è giunto il perito , ma solo in tal caso ha un preciso onere motivazionale che deve chiarire attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. per discostarsi dagli esiti dell'ausilio tecnico disposto .

I rilievi di nullità inerenti alla allegazioni di documenti nuovi sono all'evidenza tardivi ove si ponga attenzione al fatto che , ove realmente sussistente , trattasi di nullità relativa che è sanata laddove non eccepita tempestivamente ovvero alla prima udienza successiva (anche nel caso di udienza di mero rinvio) o nella prima istanza/memoria successiva al deposito dell'elaborato peritale.

Anche questa Corte condivide le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio perché adeguatamente spiegate ed esaustivamente ancorate a verifiche sui luoghi ed esclude la necessità di un rinnovo della consulenza tecnica.

APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DALLA SIFFERT S.P.A..

L'appellante incidentale ha chiesto la condanna del CAS al pagamento di un'ulteriore somma di €. 17.450,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in quanto il primo giudice ,pur aderendo alle conclusioni dei ctu anche in merito alla quantificazioni dei danni , ha liquidato la somma di €134.400 per i danni agli edifici anziché quella di €197.750,00 , indicata nelle conclusioni .



Il rilievo è corretto.

Il primo giudice nel procedere alla liquidazione dell'importo per i danni agli edifici ha preso come riferimento la sola voce indicata dai CTU per la messa in opera di 140 micropali , cordolo di collegamento, scavo ed armatura ed ha ommesso di computare le ulteriori voci, pure analiticamente indicate (pag 27 -28 della consulenza in atti), senza indicare i motivi di tale esclusione .

Va ,quindi, riconosciuta alla Siffert per i danni agli edifici la somma di €197.750,00 per le lesioni agli edifici a cui vanno aggiunti €45.900,00 per la necessità di approvvigionamento di acqua derivante dal prosciugamento del pozzo per complessive €243650,00

Il Consorzio va, quindi, condannato a pagare la differenza tra quanto già riconosciuto nella sentenza impugnata e quanto ora indicato ed ammontante ad €17.450,00, con rivalutazione ed interessi secondo quanto indicato nella sentenza impugnata .

Segue alla soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellato.

PQM


La Corte di Appello di Messina, Sezione I Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di SIFFERT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo avverso la sentenza n. 190/2010 del giudice monocratico del Tribunale di Patti, Sezione distaccata di S. Agata di M.Ilo, così dispone:



- in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il Consorzio al pagamento della somma di €17.450,00 per quanto esposto in parte motiva, con rivalutazione ed interessi secondo quanto indicato nella sentenza impugnata ;
- rigetta l'appello principale e conferma nel resto la sentenza impugnata ;
- condanna l'appellante principale alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessive €8.340,00 , oltre Iva e CPa come per legge.

Così deciso in Messina il 2/2/2018

Il Consigliere est.



Il Presidente

Elvira Patania

OTTAVIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Messina	12 FEB 2018
	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. ssa Roberta Fanara)



Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva richiesta dell'Avvocato MANFREDI GIGLIOTTI CRISTINA

nell'interesse di SIFECENT SPA

Messina li 20 - 2 - 18

Mb

Funzionario Giudiziario
dr.ssa Maria Zanghi



E' copia conforme ad altre copie rilasciate
con la formula esecutiva.

Messina, li 20 - 2 - 18

Funzionario Giudiziario
dr.ssa Maria Zanghi



RELATA DI NOTIFICA

Richiesto, come in atti il sottoscritto addetto all'Ufficio NEP presso la Corte d'Appello di Messina, ha notificato e dato copia dell'atto che precede per sua legale scienza e conoscenza al Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in c/da Scoppo- 98122 Messina mediante consegna a mani dell'addetto alla ricezione atti sig.

*Uff. NEP. Autostrade
Me P-3-2018*

FE





Dottor Domenico Giardina
Notaio in Capo d'Orlando

REPERTORIO N. 60.052

RACCOLTA N. 12.348

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A. -----
----- CON TRASFORMAZIONE IN S.R.L. -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore diciassette e trenta, -----

----- (25/11/2015) -----

IN CAPO D'ORLANDO, nel mio studio in via Consolare Antica n. 24, piano terzo. Innanzi a me DOTTOR GIARDINA DOMENICO FU NOTAR CESARE, NOTAIO IN CAPO D'ORLANDO, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, -----

----- sono presenti i signori: -----

- BARONE PIETRO, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 18 luglio 1932, ivi residente in contrada Capita n. 10, codice fiscale BRN PTR 32L18 I199Y; -----

- BARONE BASILIO, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 28 gennaio 1934, ivi domiciliato in contrada Capita n. 12, codice fiscale BRN BSL 34A28 I199C. -----

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, i quali mi dichiarano di essere qui convenuti quali unici soci della società per azioni "SIFPERT S.p.A.", con sede in Sant'Agata di Militello (ME), contrada Orecchiazze, capitale sociale euro 180.740,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Messina e codice fiscale 00083440834, costituita con atto del 25/11/1969 per riunirsi in assemblea totalitaria ai sensi dell'art. 2366 del codice civile, discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso e mi richiedono di redigere il verbale dell'Assemblea stessa. -----

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue. -----

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente Barone Pietro, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e mi dichiara e dà atto che: -----

- essi comparenti sono gli unici soci della società, titolari ciascuno di 1.750 azioni e pertanto di tutte le 3.500 (tre milacinquecento) azioni di euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) ciascuna che costituiscono il capitale sociale che pertanto risulta interamente rappresentato; -----

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona di essi comparenti; -----

- è presente l'intero Collegio Sindacale in persona dei signori: -----

CAPOLINGUA GIANFRANCO, nato in Venezuela il 16 maggio 1960, Presidente del Collegio Sindacale, -----

LIBRIZZI ANTONINO, nato a Milazzo il 21 maggio 1965, sindaco effettivo; -----

MARCHESE GIUSEPPE, nato a Sant'Agata di Militello il 6

Estremi

Registrazione

Ufficio delle Entrate di

Sant'Agata di Militello

M. U. del 14/12/2015

n. 1591, serie 1T

Euro 356,00

dicembre 1971, sindaco effettivo; -----
- stante quanto sopra, accertata l'identità e la
legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita
l'assemblea in forma totalitaria, anche senza formale
convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti
che vengono stabiliti nel seguente ordine del giorno, sui
quali tutti i soci si dichiarano sufficientemente informati: -

----- ordine del giorno: -----

- 1) trasformazione della società dall'attuale forma in
società a responsabilità limitata; -----
- 2) approvazione del testo integrale del nuovo statuto
sociale; -----
- 3) eliminazione dell'Organo di controllo. -----
- 4) varie ed eventuali. -----

Il Presidente iniziando la trattazione degli argomenti posti
all'ordine del giorno fa presente che la notevole diminuzione
del volume d'affari della società dovuto alla situazione
contingente fa ritenere conveniente ed opportuno, al fine di
rendere più snella ed agevole la gestione della società e di
ottenere un contenimento dei costi di gestione ed
amministrazione, di abbandonare la forma di società per
azioni ed adottare quella della società a responsabilità
limitata. -----

Propone pertanto, come peraltro è già accordo tra i soci, la
trasformazione della società dall'attuale forma in quella di
società a responsabilità limitata adottando le regole
risultanti dalla versione predisposta d'accordo tra i soci
dello statuto sociale che pertanto propone di approvare nel
suo complesso. -----

Fa presente inoltre che non essendo obbligatorio per la
società a responsabilità limitata l'organo di controllo,
salvo il caso di cui al terzo comma dell'art. 2477 c.c. che
non ricorre attualmente per la società, e non ritenendo
opportuno, nell'ottica sopra accennata di un contenimento dei
costi di gestione, mantenere in carica l'attuale Collegio
Sindacale propone di considerare decaduto e sciogliere il
Collegio stesso ed i suoi componenti a far data della
delibera, ringraziando gli stessi per l'opera svolta. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio,
concorda con le considerazioni e con le proposte del
Presidente. -----

Dopo breve discussione, con votazione unanime espressa per
alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,
l'assemblea -----

----- delibera: -----

- di trasformare la società dalla forma attuale in quella di
società a responsabilità limitata con la denominazione
"SIFPERT S.R.L.", la quale sarà disciplinata dallo statuto
proposto dal Consiglio di amministrazione, statuto che,
previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, si allega

al presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante ed essenziale: -----

- di riconoscere che il capitale sociale di euro 180.740,00 (centottantamilasettecentoquaranta virgola zero zero) spetterà ai soci in misura proporzionalmente corrispondente al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute e pertanto per il 50% ciascuno; -----

- di conferire i più ampi poteri all'attuale Presidente del Consiglio di amministrazione per l'esecuzione della trasformazione sopra deliberata. -----

L'assemblea infine per acclamazione, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, conferma nella carica di Amministratori, fino a dimissioni o revoca, gli attuali Amministratori comparenti Barone Pietro e Barone Basilio, conferendo agli stessi la firma e la rappresentanza sociale in forma libera e disgiunta per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la firma di assegni e c/c bancari per prelevamenti nei fidi ed al di fuori dei fidi, con la sola eccezione di acquistare, vendere e permutare immobili, consentire iscrizioni di ipoteche, contrarre mutui, rilasciare garanzie ipotecarie, fidejussioni ed altre garanzie per i quali atti occorrerà la firma congiunta dei due amministratori. -----

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19 (diciannove). -----

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto, da me letto, ai Comparenti, che lo approvano. Scritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e completato di mio pugno, consta di due fogli di cui occupa cinque pagine per intero e quanto di questa sesta, viene sottoscritto alle ore diciannove e venti. -----

F.to: Pietro Barone -----


Basilio Barone -----

Notaio Domenico Giardina -----

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, ai miei Atti in più fogli. -----

Dal mio studio, li 22 dicembre 2015 -----

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MESSINA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Documento n. T 294290959

estratto dal Registro Imprese in data 22/10/2018

SIFFERT S.R.L.

Salva in PDF

DATI ANAGRAFICI

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane

Sede legale	SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) CONTRADA ORECCHIAZZE SN cap 98076
Indirizzo PEC	SIFFERTSPA@PEC.IT
Numero REA	ME - 88069
Codice fiscale	00083440834
Partita IVA	00083440834 <i>OK</i>
Codice LEI	815600C17A77916C2F49
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Data atto di costituzione	25/11/1969
Data iscrizione	20/03/1970
Data ultimo protocollo	25/10/2017
AMMINISTRATORE	BARONE PIETRO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	07/03/1975
Attività esercitata	PRODUZIONE DI FITOFARMACI ORGANICI E INORGANICI PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI 07/03/75: E COMMERCIO DEGLI STESSI ARTICOLI
Codice ATECO	20.15
Codice NACE	20.15
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	180.740,00
Addetti al 30/06/2018	10
Soci	2
Amministratori	2
Titolari di cariche	0

Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche RI dal 22/10/2017	1
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - ... -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	18

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) da elenchi soci e trasferimenti di quote.

1 - Sede

Indirizzo Sede legale	SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) CONTRADA ORECCHIAZZE SN cap 98076
Indirizzo PEC	SIFFERTSPA@PEC.IT
Partita IVA	00083440834
Numero REA	ME - 88069
Data iscrizione	20/03/1970

Iscrizione REA

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): ME - 88069

Data iscrizione: 20/03/1970

Sede legale

SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) CONTRADA ORECCHIAZZE SN cap 98076

Indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SIFFERTSPA@PEC.IT

Partita IVA

00083440834

Codice LEI

815600C17A77916C2F49

Data scadenza: 29/04/2015

2 - Informazioni da statuto/atto costitutivo**Registro Imprese**

Data di iscrizione: 19/02/1996

Sezioni:

Iscritta nella sezione ORDINARIA

Estremi di costituzione

Data atto di costituzione: 25/11/1969

Sistema di amministrazionePIU' AMMINISTRATORI (in carica)
AMMINISTRATORE UNICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Oggetto sociale**ART. 4 (OGGETTO) - LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE
SEGUENTI ATTIVITA':- LA PRODUZIONE, IL COMMERCIO E LA VENDITA DI FER
TILIZZANTI SEMPLICI ECOMPLESSI, MATERIE CONCIMANTI, CONCIMI ORGANICI,
MINERALI, IDRO SOLUBILI,

...

Altri riferimenti statutari

Deposito statuto aggiornato

Estremi di Costituzione**Iscrizione Registro Imprese**

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00083440834

del Registro delle Imprese di MESSINA

Precedente numero di iscrizione: ME066-263

Data di iscrizione: 19/02/1996

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 25/11/1969

Sistema di amministrazione e controllo**Durata della societa'**

Data termine: 31/12/2050

Sistema di amministrazione e controllo contabileSistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE
INDIVIDUALE DISGIUNTIVA**Forme amministrative**

PIU' AMMINISTRATORI (in carica)

AMMINISTRATORE UNICO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto sociale

ART. 4 (OGGETTO) - LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- LA PRODUZIONE, IL COMMERCIO E LA VENDITA DI FERTILIZZANTI SEMPLICI E COMPLESSI, MATERIE CONCIMANTI, CONCIMI ORGANICI, MINERALI, IDRO SOLUBILI, LIQUIDI, FOGLIARI E MISTI IN GENERE;
- LA PRODUZIONE, IL COMMERCIO E LA VENDITA DI ANTICRITTOGAMICI, INSETTICIDI E ANTIPARASSITARI IN GENERE PER USO AGRICOLO.

LA SOCIETA', OLTRE CHE IMPIANTARE ED ESERCITARE STABILIMENTI TECNICAMENTE ORGANIZZATI HA ANCHE LO SCOPO DI RILEVARE STABILIMENTI PREESISTENTI PER AMPLIARLI, TRASFORMARLI E RIATTIVARLI.

LA SOCIETA' SI AVVARRA' DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI, TRIBUTARIE E FINANZIARIE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGIONALE E COMUNITARIA.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE AVENTI PERTINENZA CON L'OGGETTO SOCIALE. ESSA PUO', INOLTRE, ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE, PARTECIPAZIONI, ANCHE AZIONARIE IN ALTRE SOCIETA' O DITTE.

Poteri

Poteri associati alla carica di PIU' AMMINISTRATORI

LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE IN FORMA LIBERA E DISGIUNTA PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMPRESA LA FIRMA DI ASSEGNI E C/C BANCARI PER PRELEVAMENTI NEI FIDI ED AL DI FUORI DEI FIDI, CON LA SOLA ECCEZIONE DI ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE IMMOBILI, CONSENTIRE ISCRIZIONI DI IPOTECHE, CONTRARRE MUTUI, RILASCIARE GARANZIE IPOTECARIE, FIDEJUSSIONI ED ALTRE GARANZIA PER I QUALI ATTI OCCORRERA' LA FIRMA CONGIUNTA DEI DUE AMMINISTRATORI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 24 (UTILI) - GLI UTILI NETTI, DOPO PRELEVATA UNA SOMMA NON INFERIORE AL CINQUE PER CENTO PER LA RISERVA LEGALE, FINO A CHE QUESTA NON RAGGIUNGA IL LIMITE DI LEGGE, VENGONO ATTRIBUITI AL CAPITALE, SALVO CHE CON DECISIONE DEI SOCI VENGANO DISPOSTI DEGLI SPECIALI PRELEVAMENTI A FAVORE DI RISERVE STRAORDINARIE O PER ALTRA DESTINAZIONE OPPURE SI DISPONGA DI MANDARLI IN TUTTO O IN PARTE AI SUCCESSIVI ESERCIZI.

Altri riferimenti statutari

Clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Deposito statuto aggiornato

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO

3 - Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO


Deliberato: 180.740,00

Sottoscritto: 180.740,00

Versato: 180.740,00

4 - Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 16/12/2015



Il grafico ad anello e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).

Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	valore	%	tipo diritto
<u>BARONE BASILIO</u> BRNBSL34A28I199C	90.370,00	50	PROPRIETA'
<u>BARONE PIETRO</u> BRNPTR32L18I199Y	90.370,00	50	PROPRIETA'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 16/12/2015

Pratica con atto del 25/11/2015

Data deposito: 16/12/2015

Data protocollo: 16/12/2015

Numero protocollo: ME-2015-25678

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:

180.740,00 EURO

PROPRIETA'

Quota di nominali: 90.370,00 EURO

di cui versati: 90.370,00

BARONE PIETRO

Codice fiscale: BRNPTR32L18I199Y

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) CONTRADA CAPITA 10 cap 98076

PROPRIETA'

Quota di nominali: 90.370,00 EURO

di cui versati: 90.370,00

BARONE BASILIO

Codice fiscale: BRNBSL34A28I199C

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) CONTRADA CAPITA 12 cap 98076

5 - Amministratori

AMMINISTRATORE**BARONE**
PIETRORappresentante
dell'Impresa**AMMINISTRATORE****BARONE**
BASILIORappresentante
dell'Impresa**Forma amministrativa adottata****PIU' AMMINISTRATORI**

Numero amministratori in carica: 2

Elenco amministratori**BARONE****PIETRO**

AMMINISTRATORE nominato con atto del 25/11/2015

*vedi anche
schede ane -*

Rappresentante dell'Impresa

Nato a SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) il 18/07/1932

Codice fiscale: BRNPTR32L18I199Y

Residenza

SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) PIAZZA CAPITA 10 cap 98076

Carica

AMMINISTRATORE

Nominato con atto del 25/11/2015

Data iscrizione: 17/12/2015

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Data presentazione carica: 16/12/2015

BARONE**BASILIO**

AMMINISTRATORE nominato con atto del 25/11/2015

*vedi anche
schede ane*

Rappresentante dell'Impresa

Nato a SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) il 28/01/1934

Codice fiscale: BRNBSL34A28I199C

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: c.manfredigigliotti@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto il: 27/11/2018 10:35 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Re: POSTA CERTIFICATA: transazione Siffert -Cas

Priorità: normale

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

In riscontro faccio presente che il cliente intende accordare la proroga entro e non oltre sabato 15 dicembre. Con preghiera di volermi dare comunicazione dell'avvenuto accredito sul conto indicato dalla cliente. resto in attesa ed invio distinti saluti. Avv. Cristina Manfredi-Gigliotti Ufficio Contenzioso ha scritto : > Gentile avvocato, facendo seguito alla odierna conversazione telefonica, Le confermo che in merito all'accordo transattivo del 20/9/2018 > per la definizione del giudizio in oggetto, questo Consorzio intende dare attuazione all'accordo medesimo ma per ritardi di carattere amministrativo non riesce ad effettuare il pagamento pattuito di € 35.000,00 entro la scadenza del 30/11/2018 prevista al punto 8. > Fermo restando tutti gli altri contenuti del predetto accordo transattivo si chiede, pertanto, una proroga del termine di pagamento > al 15/12/2018. > In caso di accettazione del nuovo termine si chiede di riscontrare la presente a mezzo PEC. > In attesa di cortese riscontro porgo distinti saluti. > Giuseppe Mangraviti >

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: c.manfredigigliotti@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto il: 28/11/2018 07:27 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Re: transazione Siffert -Cas

Priorità: normale

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#)
[RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

In riscontro faccio presente di avere già a disposizione due copie con firme in originale. Come da lei indicato le posso consegnare anche domani al casello autostradale di Sant'Agata Militello. In ogni caso, se ritenuto più comodo sarò a Messina lunedì della prossima settimana, di rientro dalla Calabria. Vorrei portare alla sua attenzione un refuso contenuto nel decreto in ordine al codice IBAN ove si è una cifra errata. Trascrivo, quindi, di seguito il codice esatto che è quello indicato nella transazione, con preghiera di volere curare che il mandato sia accreditato sul conto esatto e ciò al fine di evitare ulteriori lungaggini. CONTO CORRENTE INTRATTENUTO PRESSO BANCA SVILUPPO avente il seguente codice iban: IT 13 F 03139 82490 000000000715. Ringrazio ed invio distinti saluti. Avv. Cristina Manfredi-Gigliotti -----

